# COMUNE DI PALMAS ARBOREA
## PROVINCIA DI ORISTANO

VIA RINASCITA N.19 – C.A.P. 09090 - tel 0783 28028 / fax 0783 28098

C.F. 80006890950 – P.I. 00105130959

www.comune.palmasarborea.or.it


# VERBALE DI DELIBERAZIONE
# DEL CONSIGLIO COMUNALE
# N.10 DEL 29/07/2020

**OGGETTO:**

**Determinazione tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) 2020 con conferma impianto tariffario 2019 ai sensi art.107, C. 5, D.L. N. 18/2020 convertito con modificazioni in legge n.27/2020. Determinazione rate e scadenze TARI - anno di imposta 2020**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome | Presente |
|---|---|
| 1. PISU MASSA ANDREA - Sindaco | Sì |
| 2. SANNA COSTANTINO - Assessore | Sì |
| 3. CORRIAS GIULIANO - Assessore | Sì |
| 4. CADONI DANIELE VINICIO - Consigliere | Sì |
| 5. COSSU GIULIANO - Consigliere | No |
| 6. DE PINTO FRANCESCO EFISIO - Consigliere | Sì |
| 7. LAI MORIS MARIO - Consigliere | Sì |
| 8. MURREDDA GIOVANNI - Consigliere | Sì |
| 9. PORCU SILVIA - Consigliere | No |
| 10. PIRAS GIANLUCA - Consigliere | Sì |
| 11. PORCU ROSSANA - Consigliere | Sì |
| 12. | |
| 13. | |
| Totale Presenti: | 9 |
| Totale Assenti: | 2 |

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor MASALA GIANNI SANDRO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PISU MASSA ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 che dispone il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (G.U. n.295 del 17-12-2019);

**Dato atto** che con Decreto 28 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 28.02.2020, è stato disposto il differimento ulteriore del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al giorno 30 aprile 2020;

**Dato atto** che con Decreto 28 febbraio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 50 del 28.02.2020, è stato disposto il differimento ulteriore del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al giorno 30 aprile 2020;

**Richiamato** il comma 683 della L.147/2013 secondo il quale "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

**Visto** l'art.57-bis del D.L. n.124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 il quale prevede che dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è inserito il seguente: "683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già' deliberati";

**Dato atto**, altresì, che l'art. 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili" del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 17.03.2020, ha disposto quanto segue:"1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:
(…); b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";

**Considerato** che lo stesso articolo 107, al comma 2, del D.L. n.18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, prevede che "per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";

**Visto** il dettato del comma 3-bis dell'art.106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, il quale dispone "*In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020";*

**Visto** l'art.172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000, in base al quale ogni anno prima dell'approvazione del Bilancio di previsione, il Comune deve determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe;

**Visto** l'art. 53, comma 16 della Legge n.388/2000 (Finanziaria 2001), successivamente modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 (Finanziaria 2002) secondo il quale "16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**Richiamati**:

- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in base al quale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza;
- l'art.1, comma 169 della L. n. 296/2006 che stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"; dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art.138 del D.L. n.34 del 9 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L.n.77/2020, rubricato "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020" il quale dispone che "1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

**Visto** l'art.1, comma 639 della Legge 147/2013, che istituisce l'imposta unica comunale (I.U.C.), specificando tre componenti:

-Imposta municipale propria (IMU): di natura patrimoniale, dovuta dal possessore degli immobili, escluse le abitazioni principali;

-Tributo per i servizi indivisibili (TASI): a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

-Tassa sui rifiuti (TARI): destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Richiamato** il comma 652 della L.n.147/2013 il quale dispone che "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. n.158/1999;

**Visto** l'art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 che prevede:

> 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ", l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".
> 2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

**Visto** l'art.1 comma 738 della L. 160/2019 il quale prevede che "a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

**Visto** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 21.05.2014 e successivamente parzialmente modificato ed integrato con le Deliberazioni del Consiglio Comunale n.03 del 16.04.2015, n.09 del 27.04.2016, n.02 del 26.03.2018, n.01 del 27.03.2019 e n. 23 del 18.12.2019;

**Dato atto** della richiesta inviata dall'Ufficio tributi del Comune di Palmas Arborea all'Unione di Comuni dei Fenici in data 18.03.2020 prot. n.1428 avente ad oggetto la "RICHIESTA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE N. 443/2019/R/RIF DEL 31/10/2019 DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L'ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA)";

**Vista** la trasmissione effettuata dall'Unione di Comuni dei Fenici in data 21.05.2020 registrata al protocollo generale dell'Ente n.2677 con la quale viene fornita documentazione relativa al Piano Finanziario 2020 della Ditta COSIR, gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti;

**Richiamata** la richiesta di chiarimenti relativa alla comunicazione di cui al protocollo n.2677/2020 sopra richiamato inviata dall'Ufficio Tributi all'Unione di Comuni dei Fenici in data 3403 del 08.07.2020;

**Vista** la comunicazione invita dall'Unione di Comuni dei Fenici in data 30.06.2020 registrata al Protocollo generale dell'Ente al n. 3292 avente ad oggetto la "'Proroga Tecnica dei contratti d'appalto della raccolta differenziata nei comuni dell'Unione di Comuni dei Fenici fino al 31 Dicembre 2020' con la quale si precisa che "*l'importo dei trasferimenti dovuti dai comuni all'Unione rimane invariato per tutto il 2020 e si procederà ad eventuale congualgio nei primi mesi del 2021*";

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 09.03.2020 che ha nominato Funzionario Responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) la Dott.ssa Orietta Piras;

**Visto** il dettato dell'articolo 15-bis "*Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali"* del D.L. n.34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 il quale dispone che all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *il comma 15 è sostituito dal seguente: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"; b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- *b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti: "15-bis. [...]. 15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi*

*dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

**Dato atto che** il dettato del comma 3-bis dell'art.106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 dispone, limitatamente all'anno 2020, che le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

**Considerate** disposizioni normative contenute nella Legge di Bilancio 2020 (n.160 del 27/12/2019) in materia di tributi locali, tra le quali a titolo meramente esemplificativo si richiamano quelle in materia di riscossione e accertamento;

**Preso atto** che con comunicazione registrata al Protocollo Generale dell'Ente n. 3052 del 17/06/2020 la Provincia di Oristano, ha confermato la misura percentuale del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente per l'anno di imposta 2020 pari al 5%;

**Visto** l'art.38-bis del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 rubricato "*Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni Ambientali"* il quale prevede alla lettera b) che "*sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione";*

**Visto** il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 1° luglio 2020 con il quale sono stabiliti "*i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione della disposizione che disciplina il pagamento del TEFA attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24)"*;

**Visti:**

-l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (…) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (…);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

- "… predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga …" (lett. f);

- "… approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento …" (lett. h);

- "… verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi …" (lett.i);

**Richiamate** le seguenti deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA):

- n. 57/2020/R/RIF del 03/03/2019 recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"
- n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 recante la "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" ed il relativo allegato A) relativo al "Metodo Tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021" (MTR);
- n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- n., 59/2020/R/COM del 12.03.2020 recante "Differimento dei termini previsti dalla regolazione per i servizi ambientali ed energetici e prime disposizioni in materia di qualità alla luce dell'emergenza da COVID-19";

**Considerato** che la deliberazione ARERA n.443/2019, sopra richiamata, dispone all'art.6 rubricato "procedura di approvazione" quanto segue:

*"6.1 Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

*6.2 Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

*a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*

*b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*

*c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.*

*6.3 La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.*

*6.4 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico*

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Palmas Arborea. Responsabile Procedimento: FADDA GIUSEPPINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

*finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.*
*6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.*
*6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";*

**Richiamato** l'art.8 comma 1 della deliberazione ARERA n.443/2019, sopra richiamata, che in merito alle tempistiche di trasmissione dispone che "*Con riferimento all'anno 2020, l'Ente territorialmente competente trasmette all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione*";

**Vista** la deliberazione ARERA n 158/2020/R/RIF approvata il 05.05.2020 avente ad oggetto l'"*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19*" la quale ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge n.147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie e considerata la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga", introduce delle misure di tutela per le utenze non domestiche:

- per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;
- per le attività (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i citati provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;
- per le attività (richiamate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, richiedere all'Ente territorialmente competente l'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali definire la corrispondente quota variabile seguendo il criterio di cui al punto precedente;

**Considerato** che la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF sopra richiamata prevede agli articoli n.2 e 3 ulteriori possibili agevolazioni tariffarie da riconoscere ad altre categorie di utenze;

**Vista** la nota di approfondimento pubblicata da IFEL – Fondazione Anci- in data 31.05.2020 relativa alla deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF con la quale vengono anche evidenziate diverse criticità operative e nell'applicazione della stessa deliberazione e si suggerisce un calcolo a valle delle riduzioni previste da ARERA sulla parte variabile della tariffa TARI ciò non confliggendo con l'impostazione ARERA;

**Considerato** che la stessa nota di approfondimento di cui al paragrafo precedente evidenzia tra l'altro che "*non c'è alcuna certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in non pochi casi è stata richiesta ed ottenuta deroga da parte della Prefettura*";

**Considerato**, altresì, che la stessa deliberazione n. 158/2020/R/RIF precisa che le attività indicate nelle diverse tabelle sono ad intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo oltre che alcune possono non essere state sospese in quanto effettuate in modalità differente (es. modalità di didattica a distanza, consegne a domicilio etc.)

**Visto** il comma 5 art. 107 D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 il quale, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, ha previsto che "*i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27.03.2019 avente ad oggetto l'"*Approvazione del Piano Economico Finanziario con relazione e approvazione tariffe, rate e scadenze, relativi alla componente della I.U.C.: Tassa sui rifiuti (TARI) – anno 2019*;"

**Dato atto** che la deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27.03.2019, sopra richiamata, per la determinazione del Piano Economico Finanziario TARI 2019 ha dato atto di aver applicato i valori minimi dei coefficienti previsti per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e ricadenti nell'area geografica "SUD" in accordo con la suddivisione ISTAT ed ha quantificato il costo complessivo del piano finanziario pari a euro 179.855,69 (totale entrate teoriche con arrotondamenti € 179.854,73);

**Dato atto**, altresì, che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

**Richiamato** l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 inserito in sede di conversione con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, recante "Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"il quale dispone che: "1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie"; b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";

**Ritenuto** opportuno procedere, per l'anno di imposta 2020, con:

- la conferma delle tariffe TARI 2019 avvalendosi dell'opportunità prevista dal dettato dell'art.107 comma 5 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, al fine di disporre le attività volte all'invio degli avvisi di pagamento TARI anno 2020 e alla relativa riscossione;
- la determinazione delle rate e delle scadenze relative alla riscossione della TARI per l'anno 2020 rimandando a successiva deliberazione in sede di approvazione del PEF 2020 circa l'eventuale ripartizione, in tre anni, a decorrere dal 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, al fine di avere una contezza più approfondita delle risultanze che verranno evidenziate;

**Visto** il comma 688 art.1 della L.147/2013 s.m.i. che dispone che "*Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale in modo anche differenziato con riferimento alla TASI*" oltre che "*è consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno*".

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Palmas Arborea. Responsabile Procedimento: FADDA GIUSEPPINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

**Richiamato** il *"principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011), che trova trasposizione nell'art.179 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., il quale prevede che le entrate tributarie sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico, a condizione però, che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo);

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate vigente;

Acquisiti il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo tecnico e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 267/2000;

CON votazione unanime resa nelle forme di legge,

## DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di avvalersi di quanto previsto dal comma 5 art.107 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il quale prevede che "*comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";*

3) di confermare per l'anno di imposta 2020 le tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche TARI (componente della I.U.C.) deliberate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 27.03.2019, come di seguito riportato**:**

| UTENZE DOMESTICHE | Ka | Quf | Tariffa (p.fissa) | Kb | Quv | Cu | Tariffa (p.variab.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utenza domestica (1 componente) | 0,75 | 0,59530 | **0,44648** | 0,60 | 590,21364 | 0,24405 | **86,42498** |
| Utenza domestica (2 componenti) | 0,88 | 0,59530 | **0,52386** | 1,40 | 590,21364 | 0,24405 | **201,65829** |
| Utenza domestica (3 componenti) | 1,00 | 0,59530 | **0,59530** | 1,80 | 590,21364 | 0,24405 | **259,27495** |
| Utenza domestica (4 componenti) | 1,08 | 0,59530 | **0,64292** | 2,20 | 590,21364 | 0,24405 | **316,89161** |
| Utenza domestica (5 componenti) | 1,11 | 0,59530 | **0,66078** | 2,90 | 590,21364 | 0,24405 | **417,72075** |
| Utenza domestica (6 componenti e oltre) | 1,10 | 0,59530 | **0,65483** | 3,40 | 590,21364 | 0,24405 | **489,74157** |

| ATTIVITA' PRODUTTIVE | Kc | Qapf | Tariffa (p.fissa) | Kd | Cu | Tariffa (p.variab.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,29 | 0,34454 | **0,09992** | 2,54 | 0,24391 | **0,61953** |
| 102-Campeggi, distributori carburanti | 0,44 | 0,34454 | **0,15160** | 3,83 | 0,24391 | **0,93418** |
| 103-Stabilimenti balneari | 0,66 | 0,34454 | **0,22740** | 5,80 | 0,24391 | **1,41468** |
| 104-Esposizioni, autosaloni | 0,34 | 0,34454 | **0,11714** | 2,97 | 0,24391 | **0,72441** |
| 105-Alberghi con ristorante | 1,01 | 0,34454 | **0,34799** | 8,91 | 0,24391 | **2,17324** |
| 106-Alberghi senza ristorante | 0,85 | 0,34454 | **0,29286** | 7,51 | 0,24391 | **1,83176** |
| 107-Case di cura e riposo | 0,89 | 0,34454 | **0,30664** | 7,80 | 0,24391 | **1,90250** |
| 108-Uffici, agenzie, studi professionali | 0,90 | 0,34454 | **0,31009** | 7,89 | 0,24391 | **1,92445** |
| 109-Banche ed istituti di credito | 0,44 | 0,34454 | **0,15160** | 3,90 | 0,24391 | **0,95125** |
| 110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0,94 | 0,34454 | **0,32387** | 8,24 | 0,24391 | **2,00982** |
| 111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 1,02 | 0,34454 | **0,35143** | 8,98 | 0,24391 | **2,19031** |
| 112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0,78 | 0,34454 | **0,26874** | 6,85 | 0,24391 | **1,67078** |
| 113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,91 | 0,34454 | **0,31353** | 7,98 | 0,24391 | **1,94640** |
| 114-Attività industriali con capannoni di produzione | 0,41 | 0,34454 | **0,14126** | 3,62 | 0,24391 | **0,88295** |
| 115-Attività artigianali di produzione beni specifici | 0,67 | 0,34454 | **0,23084** | 5,91 | 0,24391 | **1,44151** |
| 116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 5,54 | 0,34454 | **1,90875** | 48,74 | 0,24391 | **11,88817** |
| 117-Bar, caffè, pasticceria | 4,38 | 0,34454 | **1,50909** | 38,50 | 0,24391 | **9,39054** |
| 118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0,57 | 0,34454 | **0,19639** | 5,00 | 0,24391 | **1,21955** |
| 119-Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,14 | 0,34454 | **0,73732** | 18,80 | 0,24391 | **4,58551** |
| 120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 0,34 | 0,34454 | **0,11714** | 3,00 | 0,24391 | **0,73173** |
| 121-Discoteche, night club | 1,02 | 0,34454 | **0,35143** | 8,95 | 0,24391 | **2,18299** |

4) **di approvare** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2020, sopra indicate, a partire dal 1° Gennaio 2020, e di seguito riepilogate che recepiscono il dettato dell'art. l'art. 58-quinquies del D.L. 124/2019 inserito in sede di conversione con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157:

| Utenze domestiche | | |
|---|---|---|
| **N.componenti** | **Parte fissa** tariffa (per mq) | **Parte variabile** tariffa (per n.componenti nucleo) |
| 1 | 0,44648 | 86,42498 |
| 2 | 0,52386 | 201,65829 |
| 3 | 0,59530 | 259,27495 |
| 4 | 0,64292 | 316,89161 |
| 5 | 0,66078 | 417,72075 |
| 6 e oltre | 0,65483 | 489,74157 |

| | | Parte fissa | Parte variabile |
|---|---|---|---|
| | **ATTIVITA' PRODUTTIVE (Utenze non domestiche)** | **tariffa (per mq)** | **tariffa (per mq)** |
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0.09992 | 0.61953 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 0.15160 | 0.93418 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 0.22740 | 0.41468 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 0.11714 | 0.72441 |
| 5 | Alberghi con ristorante, agriturismi | 0.34799 | 2.17324 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 0.29286 | 1.83176 |
| 7 | Case di cura e riposo | 0.30664 | 1.90250 |
| 8 | Uffici, agenzie | 0.31009 | 1.92445 |
| 9 | Banche, istituti di credito e studi professionali | 0.15160 | 0.95125 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 0.32387 | 2.00982 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 0.35143 | 2.19031 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 0.26874 | 1.67078 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0.31353 | 1,94640 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 0.14126 | 0.88295 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 0.23084 | 1.44151 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 1.90875 | 11.88817 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 1.50909 | 9.39054 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 0.19639 | 1.21955 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 0.73732 | 4.58551 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 0.11714 | 0.73173 |
| 21 | Discoteche, night club | 0.35143 | 2.18299 |

5) di dare atto che nella categoria delle utenze non domestiche:

- identificate dal n.5 “Alberghi con ristorante” sono ricompresi anche gli agriturismi che operano anche in termini di somministrazione di cibi e bevande;

- identificate dal n. 2 “campeggi, distributore carburanti” sono ricompresi analogamente alla classificazione prevista per i comuni con una popolazione superiore ai 5000 abitanti, gli impianti sportivi

6) di prendere atto che sull’importo della tassa sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art.19 del D.Lgs n. 504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla Provincia di Oristano;

7) di deliberare con successivo atto del Consiglio Comunale l’approvazione di apposito Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

8) di deliberare con successivo atto del Consiglio Comunale da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 la determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;

9) di deliberate con successivo atto del Consiglio Comunale la determinazione dell’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 che potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

10) di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), componente della I.U.C., per l’anno 2020 sia effettuato in n.4 (quattro) rate, nel rispetto delle seguenti scadenze:

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Palmas Arborea. Responsabile Procedimento: FADDA GIUSEPPINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

- Versamento della prima rata del tributo: entro il 30 settembre 2020;
- Versamento della seconda rata del tributo: entro il 30 novembre 2020;
- Versamento della terza rata del tributo: entro il 30 gennaio 2021;
- Versamento della quarta rata/ unica rata del tributo: entro il 30 marzo 2021;

11) di stabilire che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI), componente della I.U.C., per l'anno 2020 relativo agli avvisi di pagamento emessi e/o rettificati in data successiva alla prima emissione si effettuano a partire dalla prima data utile tra quelle deliberate con il presente atto. Nel caso in cui vengano emessi degli avvisi di pagamento in data successiva all'ultima data utile tra quelle deliberate, il pagamento deve avvenire indicativamente entro 30 giorni dall'emissione degli stessi;

12) di dare atto che il versamento della TARI è effettuato utilizzando gli strumenti riconosciuti dalla normativa vigente;

13) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata ed unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

---

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Sig. Andrea Pisu Massa

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Gianni Sandro Masala

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dalla data odierna, ed è contestualmente trasmessa al capogruppo consiliare.

Palmas Arborea, lì 3.08.2020

Il Vicesegretario Comunale
f.to D. ssa Giuseppina Fadda

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Palmas Arborea. Responsabile Procedimento: FADDA GIUSEPPINA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*